Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 17 NOVEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 2ª Estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975; 6ª Estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, effettuate nell'anno 1976.

(12254 e 12255)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 15 e 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1966, con il quale sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza suindicato;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1976, con il quale il sig. Enzo Leolini è stato nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del Fondo di cui trattasi scaduti per compiuto triennio;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello statuto del Fondo i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Belloni rag. Paolo, Banchelli rag. Wuk, Landoni comm. Aldo, Di Domenico Enrico e Bricco rag. Giorgio, in rappresentanza degli spedizionieri;

Kielland Franco, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

Sipala Giuseppe, Matteotti Dino, Sguanci Renzo, Valli rag. Giovanni e Bergami Mario, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da imprese di spedizione;

Vianelli Ferruccio, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da agenzie marittime e raccomandatarie.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto come segue:

Ferraro dott. Gustavo, presidente e Caponi dottor Guglielmo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bordiga rag. Silvano, membro effettivo e Fizzotti Giovanni, membro supplente, in rappresentanza degli impiegati;

Pisani dott. Guido, membro effettivo e Cocchiglia rag. Ruggero, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(12064)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., in Casale Monferrato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12220)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vossloh, in Sarsina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12215)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rotostar, in Meldola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Rotostar, con sede in Meldola (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rotostar, con sede in Meldola (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12216)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1976.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1151/76 in data 17 maggio 1976 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, concernente i prezzi di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1976-77;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1149/76 del 17 maggio 1976, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 557/76 del 15 marzo 1976, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1020/76 del 29 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1976-77;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1976-77, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

ATTO DISCIPLINARE

Allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1976 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1976-77.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1976-77 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1976 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1976-77 purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 15.808,60 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71% ». A detto prezzo di base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1976 e per 10 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 167,60 per quintale di risone fino a un massimo di L. 1.676.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1977, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1976, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 385,20 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1977, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1977.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1976 e termina il 31 agosto 1977, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1977, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1977, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1977, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 2 ottobre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CAVAZZINI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	Designazione della qualità di riso	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	529,65
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone nano	770,40
C	Razza 77, Redi	963 —
D	Baldo, Rizzotto, Roma	1.155,60
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe, Ribello, Ringo, Rocca, Volano	1.540,80
F	Anseatico, Carnaroli	1.926 —
G	Italpatna, Romanico, Silla	2.407,50
H	Delta	2.889 —

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63 %	71 %
Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	60 %	70 %
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59 %	70 %
Europa, Silla	58 %	70 %
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56 %	68 %
Arborio	56 %	70 %
Delta	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone nano	55 %	70 %

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di lire 240,75 al q.le
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di lire 240,75 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni				
	A grani tondi	Carola, Cesariot, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone nano	Razza 77 Redi	Roma, Baldo, Rizzotto
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base:					
maggiorazioni di L.	126,45	130,70	132,65	134,15	135,70
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:					
detrazioni di L.	126,45	130,70	132,65	134,15	135,70
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base:					
maggiorazioni di L.	94,85	98 —	99,45	100,65	101,80
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:					
detrazioni di L.	94,85	98 —	99,45	100,65	101,80

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni			
	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe, Ribello, Ringo, Rocca, Volano	Anseatico Carnaroli	Italpatna Romanico Silla	Delta
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base:				
maggiorazioni di L.	138,80	141,90	145,75	149,60
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:				
detrazioni di L.	138,80	141,90	145,75	149,60
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base:				
maggiorazioni di L.	104,10	106,40	109,30	112,20
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:				
detrazioni di L.	104,10	106,40	109,30	112,20

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Sui risoni		
	A grani tondi	Carola, Cesariot, Navile Rosa Marchetti, Vitro	Bahia, INRA 68/1, Maratelli Precoce Rossi, Romeo, Vialone nano
Gessati	Dal 3 al 6 %: L. 79,05 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 81,70 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 82,90 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 10 %: L. 79,05 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 81,70 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 82,90 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3 %: L. 118,55 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 122,55 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 124,35 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1 %: L. 118,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 122,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 124,35 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1 %: L. 118,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 122,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 124,35 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 632,35 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 653,55 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 663,15 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Razza 77, Redi	Baldo, Rizzotto, Roma	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe Ribello, Ringo, Rocca, Volano
Gessati	Dal 3 al 4 %: L. 83,85 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 84,80 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 86,75 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5 %: L. 83,85 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 84,80 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 86,75 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2 %: L. 125,80 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 127,25 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 130,10 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 125,80 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 127,25 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 130,10 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 125,80 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 127,25 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 130,10 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 670,85 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 678,55 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 694 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Anseatico, Carnaroli	Italpatna, Romanico, Silla	Delta
Gessati	Dal 3 al 4 %: L. 88,65 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 91,10 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 93,50 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5 %: L. 88,65 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 91,10 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 93,50 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2 %: L. 133 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 136,60 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 140,25 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 133 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 136,60 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 140,25 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 133 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 136,60 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 140,25 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 709,40 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 728,65 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 747,90 per ogni 1/8 di punto

(12178)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Vista la nota n. 3474 del 13 settembre 1976, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del presidente dott. Aristide De Berardinis — dispensato dal servizio per malattia — e del vice presidente dott. Anteo Moretti — trasferito all'ufficio provinciale di Ancona — rispettivamente, con il dott. Pericle Pirri e con il sig. Giovanni Primicino;

Decreta:

Il dott. Pericle Pirri ed il sig. Giovanni Primicino sono nominati presidente e vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Aristide De Berardinis e del dott. Anteo Moretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11903)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Felice Bisleri e C., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 16 maggio 1947 la ditta S.a. Felice Bisleri e C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in via Savona n. 16, Milano, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 26 marzo 1976, con la quale la ditta rinuncia alla autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Bisleri Felice e C., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in via Savona n. 16, Milano, concessa con decreto ACIS 16 maggio 1947.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12239)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Società italiana del Bergamon, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto in data 26 gennaio 1955 la ditta Società italiana del Bergamon fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina n. 1431 (Settecamini), preparati galenici;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Società italiana del Bergamon l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina n. 1431 (Settecamini), concessa con decreto in data 26 gennaio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12237)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici nell'officina della ditta Medix - Laboratorio farmaco biologico, in Rho.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4013 in data 13 luglio 1965 la ditta Medix - Laboratorio farmaco biologico fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Rho (Milano), strada per Terrazzano, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 5 dicembre 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Medix - Laboratorio farmaco biologico l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Rho (Milano), strada per Terrazzano, concessa con decreto n. 4013 in data 13 luglio 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12238)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Frosinone - piogge torrenziali del 10, 11, 13, 14, 24, 26, 27, 30 giugno, 1, 2, 4, 11, 12, 13, 20, 21 luglio 1976; grandinate del 10, 11, 14, 26, 27, 30 giugno, 1, 2 12, 13 luglio 1976.

Latina - grandinate del 24, 27, 28, 29 giugno, 13 luglio 1976.

Rieti - grandinate del 13, 15, 16 luglio 1976.

Viterbo - grandinate del 26, 27, 28, 29 giugno, 1, 2, 13 luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Frosinone - grandinata del 10, 11, 14 giugno, 1° luglio 1976:

comune di Pofi per le località Colle Bove, Colle della Guardia, La Fratta, Acquafagna, Pescara, Sciassa, Colle Perugino, La Poce, S. Croce, S. Giorgio, Rovere, Sterpette, Colle Cisterna, S. Lucia, Colle Marte, S. Benedetto, S. Angelo, Torre, Lupara, Case Moscardini, Colle S. Lucia, Lignite, Ferrara, Carogno, Colle Sartore, Campoliti, Fontana dell'Ocaro;

comune di Ceprano per le località Sfratti, Ponte Rotto, Prati, Capofattore, Trivento, Selvotta, Campo Grande, Fosso Cialeo, Opi, Pantano, Valle Tonache;

comune di Arce per le località Colle Leone, Marzi, Frassi, Colle Alto, Colle Mezzo, Civita Farnese, Colle Rosa, Ponte la Zoppa, S. Giusta, Pantanelle;

comune di Pontecorvo per le località Melfi di Sotto, Melfi di Sopra, S. Cosma, S. Lucia, Tardone.

Latina - grandinate del 24, 27, 28, 29 giugno, 13 luglio 1976:

comune di Cisterna per il foglio di mappa 2 (sezione di Torrecchia Le Castella);

comune di Sonnino per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 30, 31, 48, 54, 55;

comune di Pontinia per i fogli di mappa numeri 81, 97p, 55p;

comune di Terracina per i fogli di mappa numeri 78p, 79, 96, 95p, 113p, 19, 20, 39, 40, 54, 149p;

comune di Monte San Biagio per i fogli di mappa numeri 20, 21, 19, 26, tutti in parte;

comune di Roccasecca dei Volsci per i fogli di mappa numeri 7, 8, 13, 14, 19, 20, 21;

comune di Maenza per i fogli di mappa numeri 21, 22, 23, 26, 27, 31.

Rieti - grandinate del 13, 15, 16 luglio 1976:

comune di Poggio Mirteto per i fogli di mappa numeri 22, 23, 24;

comune di Salisano per i fogli di mappa numeri 7, 8, 3p, 4p, 5p, 6p;

comune di Montopoli S. per i fogli di mappa numeri 35, 2p, 3p, 32p, 33p, 34p, 35p;

comune di Torricella S. per i fogli di mappa numeri 7, 8, 11;

comune di Rieti per i fogli di mappa numeri 151, 172, 136p, 149p, 171p, 190p;

comune di Belmonte per il foglio di mappa numero 42.

Viterbo - grandinate del 26, 27, 28, 29 giugno, 1, 2, 13 luglio 1976:

comune di Tuscania per le località Piano di Sivirini parte, Centrale elettrica, S. Savino parte, Rosicasasso parte;

comune di Marta per le località Guidozzo, Piano di Marta parte, Casale Parrì;

comune di Capodimonte per le località Poggio Asino, Vermigliesca parte, Sivigliano;

comune di Viterbo per le località Merlano, Roncone, Valle Guerra, Belcolle, Spinedi, Grotta Nova, Poggio Pelato, Valle dei Pozzi parte, Piano del Casalone parte, S. Angelo, Trinità, Cipollaretta, Quarto, della Pace, Quarto Tre Morti, La Perazzeta, Forconcino, Bagnaccio, Montarozzo, Quartaccio, Ara dello Zio, Mandolineto, Casale de Maria, Mammagialla, Rinaldone, Piano di Viterbo, Campo del Pero, Il Pianale, Malnome;

comune di Teverina per le località Poggio Capraro, Poggio Zucco, Poggio Civitelli, C.le Rofigliano, Poggio Rosso, Madonna della Quarcia, C.le Troiani, C.le Vecchio, Poggio in faccia, Poggio Paolo;

comune di Soriano nel Cimino per le località Poggio scoperto, Frazione Chia, Poggio Tozzo, Osteria, La Molinella, Poggio Capoccio, Rupinaccio, Bucone parte, Madonna del Poggio parte, Valle Santa, Poggio Leone, Poggio Catalani, Corzi, Pian di Vignole parte, Fosso della Concia parte, Fosso Valle Santa;

comune di Vitorchiano per le località Poggio Ferraccio, Grecchi, Bolfi, Coste Palombara, Casale Pucci, Casale delle Monache, L'Arenara, Il Piano, Pozzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(12235)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale dell'Ente sopracitato, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Domenico Martucci, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale il dott. Domenico Martucci è stato nominato presidente del collegio sindacale del predetto Ente, per la qual cosa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto di nominare nel predetto incarico il dottor Francesco De Magistris;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco De Magistris è nominato componente del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E. in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dott. Domenico Martucci, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(12061)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 4 agosto 1975, n. 1514/18878/75, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada « Sutrio-Monte Zoncolan » dalla strada statale n. 465 presso l'abitato del comune di Sutrio (ivi compresa la diramazione di circa 1 + 000 km dal cimitero di Sutrio alla strada comunale per Priola) fino al piano del Monte di Sutrio dell'estesa di circa chilometri 11 + 300;

Ritenuto che la suddetta deliberazione n. 1514/18878/75 è stata ravvisata legittima dal comitato centrale di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 28 agosto 1975;

Visto il voto in data 8 giugno 1976, n. 463, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Sutrio-Monte Zoncolan » dalla strada statale n. 465 presso l'abitato del comune di Sutrio (ivi compresa la diramazione di circa 1 + 000 km dal cimitero di Sutrio alla strada comunale per Priola) fino al piano del Monte di Sutrio dell'estesa di circa chilometri 11 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(12062)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 10 marzo 1976, n. 2621, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto l'incorporazione della variante esterna dell'abitato di Trento nell'itinerario della strada statale n. 47 e la modifica del caposaldo di detta statale da « Innesto con la strada statale n. 12 a Trento » a « Innesto con la strada statale n. 12 a Canova di Gardolo » con conseguente accrescimento della estesa della citata statale n. 47 da km 129 + 964 a km 131 + 360;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con i voti 2 maggio 1975, n. 952 e 8 giugno 1976, n. 359;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla richiesta dell'A.N.A.S., relativa alla sopraindicata nota n. 2621;

Ai sensi della citata legge n. 126 del 1958;

Decreta:

Art. 1.

La variante esterna all'abitato di Trento viene incorporata nell'itinerario della strada statale n. 47 la cui estesa passa da km 129 + 964 a km 131 + 600.

Art. 2.

Il caposaldo finale della strada statale n. 47 « Innesto con la strada statale n. 12 a Trento » viene modificata in « Innesto con la strada statale n. 12 a Canova di Gardolo ».

Art. 3.

Il tratto di strada statale sotteso dalla variante di cui all'art. 1 viene declassificato dalle strade statali e classificato tra le strade comunali e consegnato al comune di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(12124)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1975 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1975 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12145)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza e ne è stato approvato lo statuto, e 10 luglio 1974, n. 475, che ne ha modificato alcuni articoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 24 luglio 1976, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un triennio;

Vista la nota della Banca di Piacenza in data 15 ottobre 1976, con la quale ha designato quale proprio rappresentante nel suindicato consiglio, il cav. uff. Alfredo Mazzoni in sostituzione del dott. ing. Giacomo Chiapponi, dimissionario;

Decreta:

Il cav. uff. Alfredo Mazzoni è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza, in rappresentanza della Banca di Piacenza, in sostituzione del dott. ing. Giacomo Chiapponi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12063)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 novembre 1976.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 luglio 1976 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 28 luglio 1976);

Ritenuto opportuno estendere la vaccinazione contro l'afta epizootica a tutti gli ovini e i caprini presenti in Sicilia al fine di contenere la diffusione dell'infezione;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa di tutti gli ovini e di tutti i caprini di età superiore a tre mesi presenti nel territorio della Sicilia.

Art. 2.

L'esecuzione dei trattamenti immunizzanti di cui al precedente articolo non è soggetta ai limiti di tempo stabiliti nella ordinanza ministeriale 19 luglio 1976 citata in premessa ed avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni nella stessa contenute.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12311)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Potenza

Con decreto 21 luglio 1976, n. 781, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50 mappale 448 della superficie di mq 447 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 gennaio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12268)

Con decreto 21 luglio 1976, n. 783, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già sede di un vecchio canale di scolo in località Gallitello in comune di Potenza segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 particelle 201 (mq 148) e 552 (mq 96) della superficie complessiva di mq 244 ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12269)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Missanello

Con decreto 7 giugno 1976, n. 675, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni reliquati in sinistra del fiume Agri in comune di Missanello (Potenza) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 a sud delle particelle 147, 148 e 149 di mq 2060; al foglio n. 22 a sud della particella 418 di mq 2790 e al foglio n. 22 a sud delle particelle 418 e 202 di mq 5550 e complessivamente di mq 10.400 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 10 novembre 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(12270)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Viggiano

Con decreto 21 luglio 1976, n. 782, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Alli in comune di Viggiano (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 47 della superficie di mq 7000 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 novembre 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12271)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione d'alveo in comune di S. Martino d'Agri

Con decreto 10 luglio 1976, n. 676, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione d'alveo abbandonato del fiume Agri in comune di S. Martino d'Agri (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 partita «acque esenti da estimo» prospicente le particelle 60, 95, 96, 97, 98, 107 e 108 della superficie complessiva di mq 3000 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 dicembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12272)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Modena

Con decreto 23 giugno 1976, n. 24-*ter*, è stata trasferita dal demanio pubblico (ramo Difesa-Aeronautica) tra i beni patrimoniali dello Stato una striscia di terreno marginale al deposito centrale Aeronautica militare di Modena, contraddistinta nel catasto terreni del comune di Modena alla partita n. 7649/11274, già in precedenza contraddistinta con mappale 3850 e ora a seguito di frazionamento con mappale 36014 del foglio 112, della superficie di mq 417, ai sensi dell'art. 829 del codice civile vigente.

(12275)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3410/M)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3393/M)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 84.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3394/M)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3395/M)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3396/M)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3397/M)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.908.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401/M)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.645.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3400/M)

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976, il comune di Mesoraca (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3391/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3398/M)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 novembre 1976, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 223.641.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3399/M)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 151.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405/M)

Autorizzazione al comune di Cinisello Balsamo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Cinisello Balsamo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 755.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406/M)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407/M)

Autorizzazione al comune di Valenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Valenza (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 169.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408/M)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 206.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3409/M)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3411/M)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413/M)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 611.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 novembre 1976, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.330.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415/M)

Autorizzazione al comune di Acquedolci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Acquedolci (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402/M)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403/M)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.338.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416/M)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Villanova Truschedu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 930.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419/M)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 405.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420/M)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421/M)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422/M)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423/M)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424/M)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425/M)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426/M)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427/M)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428/M)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430/M)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431/M)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto leigslativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432/M)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433/M)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434/M)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435/M)

Autorizzazione al comune di Fondachelli-Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Fondachelli-Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3436/M)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3437/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3438/M)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Siris (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3439/M)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 339.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3440/M)

Autorizzazione al comune di Villaputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Villaputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3441/M)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3442/M)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo supplettivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 12 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,35	865,35	865,35	865,35	865,40	865,30	865,45	865,35	865,35	865,35
Dollaro canadese	883,70	883,70	884,70	883,70	884,95	883,65	883,80	883,70	883,70	883,70
Franco svizzero	354,36	354,36	354,70	354,36	354,90	354,35	354,40	354,36	354,36	354,35
Corona danese	146,49	146,49	146,40	146,49	146,40	146,48	146,50	146,49	146,49	146,50
Corona norvegese	163,69	163,69	163,80	163,69	163,90	163,67	163,75	163,69	163,69	163,70
Corona svedese	204,44	204,44	204,53	204,44	204,40	204,40	204,52	204,44	204,44	204,45
Fiorino olandese	342,60	342,60	342,60	342,60	342,50	342,60	342,67	342,60	342,60	342,60
Franco belga	23,35	23,35	23,37	23,35	23,25	23,35	23,37	23,35	23,35	23,35
Franco francese	173,74	173,74	173,80	173,74	173,75	173,72	173,76	173,74	173,74	173,75
Lira sterlina	1406,30	1406,30	1406,9950	1406,30	1407,15	1406,30	1406,25	1406,30	1406,30	1406,30
Marco germanico	358,36	358,36	358,70	358,36	358,40	358,35	358,30	358,36	358,36	358,35
Scellino austriaco	50,464	50,464	50,45	50,464	50,50	50,45	50,45	50,464	50,464	50,45
Escudo portoghese	27,59	27,59	27,60	27,59	27,55	27,58	27,55	27,59	27,59	27,60
Peseta spagnola	12,656	12,656	12,66	12,656	12,65	12,65	12,665	12,656	12,656	12,65
Yen giapponese	2,9385	2,9385	2,94	2,9385	2,94	2,93	2,938	2,9385	2,9385	2,93

Media dei titoli del 12 novembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	88,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,800
» 5 % (Ricostruzione)	92,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,900
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,400
» 5,50 % » » 1968-83	77,300
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,800
» poliennali 7 % 1978	90,925
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,900
» » 9 % 1980	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,40
Dollaro canadese	883,75
Franco svizzero	354,38
Corona danese	146,495
Corona norvegese	163,72
Corona svedese	204,48
Fiorino olandese	342,635
Franco belga	23,36
Franco francese	173,75
Lira sterlina	1406,275
Marco germanico	358,33
Scellino austriaco	50,457
Escudo portoghese	27,57
Peseta spagnola	12,66
Yen giapponese	2,938

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 4-5-6, parte II, dell'ottobre-novembre-dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 240, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1974.

(12197)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 294, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 245, con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che si rende necessario, in relazione alle esigenze della Marina militare, aumentare di un decimo il numero dei posti messi a concorso, da attribuirsi secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'atto di rinuncia prodotto dal guardiamarina C° Astengo Massimiliano;

Visti i risultati dell'esame dei titoli da parte della commissione e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1974, citato nelle premesse:

1. Vivaldi Roberto . . punti 199,15
2. Astengo Massimiliano » 187,57
3. Tarozzi Alberto . » 186,25
4. Rioda Paolo . . » 186,07
5. Stradaioli Sergio » 181,66
6. Camboni Mario . » 181,24
7. Vitulano Giuseppe » 175,81
8. Grillo Angelo . » 174,65
9. Crispino Rocco . » 174,04
10. Scatigno Domenico » 169,78
11. Sgobba Giovanni . . . . . » 163,31
12. Evangelista Elvio . . . . . . punti 157,89
13. Vecchiet Alessandro . . . . . . » 155,30
14. Romano Giuseppe . . . . . . » 152,42
15. Fornarelli Luigi . . . . » 140,13
16. Russo Antonino . . . . » 139,23
17. Cellamare Simeone . . . . » 136,32

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del predetto concorso ed ammessi al corso di pilotaggio aereo:

1) Vivaldi Roberto;
2) Tarozzi Alberto;
3) Rioda Paolo;
4) Stradaioli Sergio;
5) Camboni Mario;
6) Vitulano Giuseppe;
7) Grillo Angelo;
8) Crispino Rocco;
9) Scatigno Domenico;
10) Sgobba Giovanni;
11) Evangelista Elvio;
12) Vecchiet Alessandro;
13) Romano Giuseppe;
14) Fornarelli Luigi;
15) Russo Antonino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 224

(12279)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pedara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7998 del 16 dicembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Pedara e Santa Maria di Licodia, vacanti alla data del 30 novembre 1974;

Visto il precedente decreto n. 7932 del 28 settembre 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Belfiore Antonino, classificato in graduatoria al primo posto, ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pedara;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 73 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Belfiore Antonino, medico chirurgo, nato a Catania il 9 dicembre 1938, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Pedara.

Il dott. Belfiore è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 1° dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 23 ottobre 1976

Il medico provinciale: FOTI

(12198)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1448 in data 10 febbraio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 30 novembre 1975 (comuni di Biancavilla, Calatabiano e Mascalucia);

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e delle giunte comunali dei comuni interessati al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Abatelli dott. Francesco, vice prefetto, in servizio presso la prefettura di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, professore emerito di clinica medica dell'Università di Catania;

Giammanco prof. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Grassi dott. Giovanni, primo dirigente medico, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Messina;

Leonardi prof. Giuseppe, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Catania.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 3 novembre 1976

Il medico provinciale: Foti

(12287)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(12203)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(12201)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di stomatologia e chirurgia odontomaxillofacciale (a tempo pieno);

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(12202)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(12207)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di psichiatria;

un posto di farmacista presso il centro antiveleni.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(12205)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(12365)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(12206)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(12204)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **44**.

Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 44, concernente: « Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1975, n. 44, fino a quando non si sarà provveduto ad una riforma organica del settore, allo scopo di potenziare l'attività assistenziale a favore dei minori handicappati, la Regione eroga un contributo annuo di L. 10.000.000, a decorrere dal 1976, a favore del Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici di Avezzano, fondazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, n. 914.

Art. 2.

Per gli scopi previsti dalla presente legge, lo stanziamento del cap. 712 « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, è aumentato di L. 10.000.000.

Al predetto maggiore onere di L. 10.000.000 si provvede, per il 1976, mediante riduzione del cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del relativo bilancio di previsione.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **45**.

Erogazione di un contributo alle aziende speciali consorziali della Regione per spese inerenti al personale ed alla gestione degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che le comunità montane siano in grado di sostituirsi integralmente alle aziende speciali consorziali richiamate dall'art. 11, comma quarto, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, è autorizzata la spesa, nei termini indicati dall'art. 2 della presente legge, per l'erogazione alle aziende medesime, per lo anno 1975, del contributo del 75 % degli oneri per il personale e per la gestione dell'ufficio.

Art. 2.

Il contributo viene erogato previa disamina delle scritture di chiusura delle aziende interessate relative all'esercizio 1974, volta a stabilire l'entità del contributo stesso in relazione alla percentuale indicata nell'articolo precedente.

L'erogazione deve intendersi subordinata alla effettiva sussistenza di programmi di intervento residui nel settore silvopastorale e di bonifica montana già finanziati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 110.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza a sostegno dell'occupazione ».

La partita n. 6 dell'elenco n. 5 accluso al bilancio predetto, denominata « Interventi straordinari per l'agricoltura e per il finanziamento dell'attività dell'Ente di sviluppo in Abruzzo », è ridotta di L. 110.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, ai sensi dell'art. 12 della legge di bilancio 27 aprile 1976, n. 18, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **46.**

Promozione di attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo concede contributi in favore di attività ed iniziative culturali di particolare rilevanza, realizzate da istituzioni culturali nelle quali partecipino enti locali o da associazioni culturali, a condizione che gli organismi sovvenzionati abbiano sede nella Regione, non abbiano finalità di lucro e promuovano il pluralismo dell'espressione e lo sviluppo socio-culturale delle comunità interessate.

Art. 2.

I contributi vengono concessi come appresso:

a) a favore di organismi produttori, nella misura del 25 % degli impegni di bilancio, quando questi siano di almeno 100 milioni e di non oltre 500 milioni annuali;

b) in favore di organismi che gestiscono iniziative di distribuzione, di ricerca e di divulgazione, nella misura del 15 % degli impegni di bilancio, quando questi siano di almeno 20 milioni e di non oltre 200 milioni annuali.

Art. 3.

L'ammissione al contributo è subordinata alla presentazione di una domanda in carta legale al presidente della giunta regionale, da inoltrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, insieme con i seguenti documenti:

a) statuto dell'organismo richiedente;

b) relazione sull'attività svolta negli anni precedenti dall'organismo stesso;

c) programma di attività per l'anno per il quale si richiede la contribuzione regionale;

d) bilancio di previsione approvato dagli organi competenti.

Non possono essere assegnati contributi a organismi che non siano operanti da almeno tre anni prima della presentazione della domanda.

Art. 4.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale su proposta di una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un componente della giunta delegato dal presidente e composta da tre consiglieri regionali, eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da queste stesse designati e da cinque esperti, con voto limitato a tre.

Ai componenti la commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni, delle indennità e dei rimborsi ai componenti, presuntivamente previste in L. 1.000.000 nello anno 1976, si provvede con i fondi stanziati al cap. 96 della spesa del relativo bilancio.

Art. 5.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) atti dimostrativi dell'avvenuta realizzazione del programma di cui al paragrafo *c)* dell'art. 3;

b) bilancio consuntivo dell'organismo richiedente, relativo all'esercizio sul quale il contributo è stato concesso, regolarmente approvato dagli organi competenti.

Art. 6.

La giunta delibera l'assegnazione dei contributi entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande e può disporre, su richiesta degli organismi interessati, l'erogazione di acconti non superiori ad un terzo del contributo concesso sulla scorta della spesa documentata per l'anno precedente a quello della domanda e sulla scorta dell'attività già svolta nell'anno in corso.

Art. 7.

Entro trenta giorni dall'ultima concessione, la giunta regionale rende noto l'elenco delle iniziative che vengono ammesse a usufruire del contributo regionale.

In conseguenza della pubblicazione del suddetto elenco, le iniziative che godono della contribuzione regionale devono essere pubblicizzate con l'indicazione « sotto l'egida della regione Abruzzo ».

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è fissato l'onere massimo di L. 500.000.000 nell'anno 1976.

Al relativo finanziamento si provvede:

a) mediante riduzione di L. 200.000.000 dello stanziamento del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976;

b) mediante riduzione di L. 300.000.000 dello stanziamento del cap. 2600 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza a sostegno dell'occupazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976.

Agli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 sono introdotte le seguenti modificazioni:

elenco n. 4: partita n. 3: soppressa;

elenco n. 5: partita n. 7: ridotta di L. 300.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 18, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1976.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **47.**

Integrazione legge regionale 4 maggio 1976, n. 20 - Agevolazioni creditizie per lo sviluppo dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1976, n. 20 («Agevolazioni creditizie per lo sviluppo della agricoltura») sono così modificate:

a) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati agli alloggi dei coltivatori diretti, mezzadri, affittuari e salariati fissi;

b) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, comprese le occorrenti attrezzature irrigue mobili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **48.**

Integrazione della normativa concernente i concorsi sanitari e i servizi ispettivi e di vigilanza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorsi sanitari addetti ai servizi comunali

Le funzioni amministrative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relative ai concorsi dei medici e delle ostetriche condotte nonché degli altri sanitari addetti ai servizi comunali, consorziali e provinciali di assistenza sanitaria e veterinaria sono esercitate dalla giunta regionale.

Le spese relative allo svolgimento dei concorsi fanno carico agli enti locali interessati e vengono ripartite, ove del caso, in proporzione diretta della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Il riparto è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale, su proposta del medico provinciale e del veterinario provinciale, nell'ambito della rispettiva competenza, e viene notificato ai comuni ai sensi del regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1328.

Le somme relative sono versate dai rispettivi tesorieri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al precedente comma. A tale scopo nel bilancio della Regione, a decorrere da quello relativo all'esercizio finanziario 1976, è istituito ed iscritto, nello stato di previsione dell'entrata, nel titolo VI - contabilità speciale; rubrica n. 2 - giunta regionale; categoria VIII - partita di giro, il cap. 561 denominato «Entrate derivanti da concorsi per sanitari addetti ai servizi comunali, consorziali e provinciali», con lo stanziamento di L. 5.000.000.

In correlazione all'entrata di cui al precedente comma, è istituito ed iscritto, nello stato di previsione della spesa, nel titolo IV - contabilità speciale; sezione VI - oneri non ripartibili; rubrica n. 2 - giunta regionale; categoria XX - partita di giro, il cap 4011 denominato «Spese per concorsi di sanitari addetti ai servizi comunali, consorziali e provinciali», con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, qualora le entrate previste al precedente quarto comma dovessero superare lo stanziamento, le necessarie variazioni di bilancio.

Al pagamento delle relative spese provvedono i medici provinciali e i veterinari provinciali competenti per territorio, in base a ordini di accreditamento emessi in loro favore, con obbligo di rendiconto, sul capitolo di spesa di cui al precedente quinto comma.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici concorsi medici scolastici

I concorsi per i servizi di medicina scolastica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, numero 1518, sono banditi dalle rispettive amministrazioni.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico generico di cui al precedente comma, nominate dalle stesse amministrazioni, sono così composte:

Medici scolastici generici:

a) dal sindaco o dal presidente del consorzio ovvero dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato, che la presiede;

b) da due docenti universitari di ruolo, fuori ruolo o incaricati, uno dei quali specialista d'igiene;

c) da un dipendente medico appartenente al ruolo della Regione o da un ufficiale sanitario di ruolo designato dal medico provinciale;

d) dall'ufficiale sanitario capo dell'ufficio sanitario comunale.

Medici scolastici specialisti nei comuni o loro consorzi:

il funzionario medico del Ministero della sanità, previsto dell'art. 17, terzo comma, lettera *c*) del decreto del Presidente dente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 1518, è sostituito da un dipendente medico appartenente al ruolo della Regione o da un ufficiale sanitario di ruolo designato dal medico provinciale.

Medici scolastici specialisti per la provincia:

il funzionario medico del Ministero della sanità, previsto dall'art. 17, terzo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, è sostituito da un dipendente medico appartenente al ruolo della Regione.

Un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore a funzionario o della carriera direttiva dell'ente che bandisce il concorso esercita le funzioni di segretario.

Art. 3.

Modifiche composizioni commissioni giudicatrici concorsi sanitari ed ospedalieri

Agli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 luglio 1974, n. 26, recante «Disposizioni relative alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari» le parole: «con la qualifica di funzionario», sono sostituite con la dizione: «con la qualifica non inferiore a funzionario».

Nelle commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, possono far parte in luogo dei dipendenti medici del ruolo regionale anche gli ufficiali sanitari di ruolo dei comuni o loro consorzi della Regione.

Art. 4.

Compensi

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi dei medici e delle ostetriche condotte e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali, consorziali e provinciali, nonchè per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, che non siano dipendenti regionali, spetta un compenso, da determinarsi di volta in volta dalla giunta regionale, non superiore a L. 200.000.

Ai componenti di cui al precedente comma, spetta l'indennità di missione in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore.

Ai dipendenti regionali, componenti delle suddette commissioni, nonchè di quelle per i concorsi relativi all'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, è corrisposto:

a) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;

b) in alternativa, il maggior importo tra l'indennità di missione nella misura spettante secondo la normativa regionale e il rimborso delle altre spese sostenute, fino ad un massimo di L. 25.000 giornaliere.

Art. 5.

Vigilanza e servizi ispettivi

Per i servizi ispettivi e di vigilanza sugli enti ospedalieri e sugli altri servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonchè d'igiene e profilassi nell'ambito della Regione, gli organi e gli uffici regionali competenti possono avvalersi degli ufficiali sanitari dei comuni e loro consorzi, per effetto dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Ai predetti spetta l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Copertura

All'onere a carico della Regione, derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, limitatamente ai concorsi per la assegnazione delle sedi farmaceutiche, valutato in ragione annua di L. 4.000.000, si provvede per l'anno 1976 mediante riduzione del cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » e contemporaneo aumento, di pari importo, del cap. 96 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni ».

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **49**.

Assunzione di mutui passivi a lungo termine iscritti nel bilancio di previsione 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, mutui entro i limiti quantitativi previsti dal capitolo 401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1976 approvato con legge regionale 27 aprile 1976, n. 18.

La stipulazione dei mutui anzidetti avrà luogo alle migliori condizioni possibili di tasso e di durata, quest'ultima presumibilmente di quindici anni, e l'estinzione avverrà mediante semestralità costanti posticipate, a partire dall'anno 1977.

Le somme mutuate saranno destinate al finanziamento degli oneri inclusi nel bilancio di previsione per l'esercizio 1976, in base alle disposizioni contemplate dalle singole leggi di intervento.

Art. 2.

La rata annua per l'ammortamento dei mutui di cui allo art. 1 è prevista in lire 4 200 milioni.

A far tempo dall'anno 1977 e fino a completa estinzione dei mutui accesi, negli stati di previsione della spesa dei singoli anni saranno istituiti e mantenuti due capitoli appositi per il servizio di ammortamento, l'uno per la sorte interessi, l'altro per la sorte capitali.

Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti si farà fronte, per l'esercizio 1977 e successivi, nei termini seguenti:

per lire 2.984 milioni, mediante riduzione di capitoli di spesa per impegni legislativi aventi durata limitata al solo anno 1976;

per lire 1.216 milioni, mediante l'incremento dei fondi di pertinenza regionale, conseguente all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 356 e mediante contenimento, fino a concorrenza, delle spese di natura variabile iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **50**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Alto Vastese » - Zona omogenea « U » comuni della provincia di Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Alto Vastese » nel testo allegato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

(12053)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763060)